

**Edizione di martedì 21 novembre 2017**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Poca chiarezza sugli obblighi contabili dei nuovi ETS – I° parte**

di **Luca Caramaschi**

## **RISCOSSIONE**

**La rottamazione-bis per i ritardatari**

di **Leonardo Pietrobon**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**La crisi economica evita le sanzioni?**

di **Marco Bargagli**

## **ADEMPIMENTI**

**Versamento della seconda rata dell'acconto Ires entro il 30 novembre**

di **Luca Mambrin**

## **AGEVOLAZIONI**

**ACE: la nuova disciplina antielusiva**

di **Dottryna**

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Poca chiarezza sugli obblighi contabili dei nuovi ETS – I° parte***

di Luca Caramaschi

Con l'approvazione del D.Lgs. 117/2017 vengono disciplinati in modo più organico, rispetto al passato, gli **obblighi contabili** e di bilancio che i soggetti appartenenti alla nuova famiglia degli **Enti del Terzo Settore** (in acronimo ETS) dovranno rispettare.

Sono in particolare gli [articoli 13, 14, 15 e 17](#), ricompresi nei titoli II e III del citato decreto, a definire il contenuto dei predetti obblighi. Oltre alle citate previsioni normative, occorre poi considerare le ulteriori disposizioni contemplate dal successivo [articolo 87](#), rubricato “*Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo Settore*” e collocato nel titolo X riguardante il **regime fiscale** degli **ETS**, le quali, anche a causa di una non brillante stesura normativa, creano potenziali situazioni di **conflitto** con le precedenti disposizioni.

Iniziamo, pertanto, con l'analisi critica delle disposizioni contenute nell'[articolo 13 del D.Lgs. 117/2017](#), riservandoci di esaminare in un ulteriore contributo le successive disposizioni.

È con l'[articolo 13](#) rubricato “**Scritture contabili e di bilancio**” che il legislatore delegato stabilisce che il **bilancio** degli Enti del Terzo Settore (in questa fase la norma non opera alcuna distinzione in merito alla natura degli stessi) sia formato dai seguenti tre documenti:

- **stato patrimoniale**;
- **rendiconto finanziario**, con indicazione dei proventi e degli oneri;
- **relazione di missione**, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Già da questa prima disposizione si osserva come il legislatore abbia utilizzato una terminologia **a-tecnica** che non consente di comprendere appieno quale sia l'effettivo contenuto di almeno uno dei documenti sopra citati. Se, infatti, il concetto di stato patrimoniale è riscontrabile nelle previsioni contenute nell'articolo 2424 del codice civile e che la relazione di missione trova la sua rappresentazione nell'**atto di indirizzo** emanato dall'allora Agenzia per le ONLUS ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lett. a\) del D.P.C.M. 21 marzo 2001](#) n. 329 e che ha prodotto le “*Linee guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit*” (approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011), altrettante certezze non possono aversi per il rimanente dei documenti citati: il **rendiconto finanziario**, con indicazione dei proventi e degli oneri. Di che documento si tratta? Certamente un riferimento non lo si può ricavare dal contenuto dell'[articolo 2425-ter del codice civile](#) in quanto questo rendiconto finanziario non dà alcuna evidenza degli **aspetti economici** della gestione, come invece richiesto dal citato [articolo 13](#). Potrebbe al contrario venire in aiuto

quel **"Rendiconto gestionale"** che viene descritto nelle richiamate **"Linee guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit"**, anche se la diversa terminologia adottata lascia più di una perplessità sulla possibile identità dei due documenti.

A risolvere la questione, verosimilmente, ci penserà quel **decreto** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto dal comma 3 dell'[articolo 13](#), che dovrà, previa acquisizione del parere del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, approvare la **modulistica** elencata in precedenza.

Accanto a quest'obbligo generalizzato, il legislatore introduce poi, al comma 2 dell'articolo 13, una **forma semplificata di rendicontazione** per gli Enti del Terzo Settore di **"minori dimensioni"**: la norma, in particolare, parla di **ETS** con *"ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro"*. Per questi soggetti il bilancio è rappresentato, in luogo dei tre documenti in precedenza esaminati, da un unico documento denominato **"Rendiconto finanziario per cassa"**. Anche per questo prospetto, la cui struttura è facilmente immaginabile, il decreto richiamato dal successivo comma 3 ne dovrà approvare la relativa modulistica.

Con riferimento agli Enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività **esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale** (si tratta degli **ETS** aventi **natura commerciale**) i successivi commi 4 e 5 del più volte citato [articolo 13 del D.Lgs. 117/2017](#) stabiliscono l'ulteriore obbligo di:

- tenuta delle scritture contabili di cui all'[articolo 2214 del codice civile](#) (quindi, **libro giornale e libro inventari**);
- redazione del **bilancio di esercizio** secondo le disposizioni previste dagli [articoli 2423](#) e seguenti, [2435-bis](#) o [2435-ter del codice civile](#) per la generalità delle imprese commerciali organizzate in forma di società di capitali (bilancio ordinario, bilancio abbreviato e bilancio delle micro imprese);
- **deposito** del predetto bilancio di esercizio presso il **Registro delle imprese**.

Per gli altri Enti del Terzo Settore non iscritti nel Registro imprese (quindi, gli **ETS** aventi **natura non commerciale**) il bilancio, nelle accezioni in precedenza descritte (e cioè bilancio composto da tre documenti o dal solo rendiconto finanziario per cassa per gli ETS di minori dimensioni), dovrà essere invece **depositato** presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**RUNTS**), secondo quanto previsto dal [comma 7 del citato articolo 13](#).

Infine, con la previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 13 viene previsto che l'organo **amministrativo** documenti il carattere **secondario e strumentale** delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto (è in proposito atteso un decreto che ne definirà le caratteristiche) nella "relazione al bilancio" o nella "relazione di missione". Premesso che, come in precedenza rilevato, anche qui la relazione al bilancio è documento che non risulta di facile individuazione (si intendeva forse fare riferimento alla relazione sulla gestione descritta nell'articolo 2428 piuttosto che alla nota integrativa di cui all'[articolo 2427 del codice civile](#)?), si osserva che tale adempimento non potrà essere osservato da quegli **ETS** di minori dimensioni che, essendo

tenuti alla compilazione del solo rendiconto finanziario per cassa, non sono obbligati alla produzione di alcun documento di **carattere qualitativo**; o forse, la presenza di **attività diverse** di cui all'[articolo 6 del D.Lgs. 117/2017](#), obbligherà anche questi enti di ridotte dimensioni a produrre comunque la relazione di missione al fine di consentire all'**organo amministrativo** di ottemperare a questa previsione normativa? Ci si aspetta che su questo come su altri aspetti, i **due decreti** di prossima emanazione richiamati in precedenza possano fare chiarezza.

Seminario di specializzazione

**SPORT E TERZO SETTORE: LE NOVITÀ PER LE SPORTIVE  
DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

Scopri le sedi in programmazione >

## RISCOSSIONE

---

### ***La rottamazione-bis per i ritardatari***

di **Leonardo Pietrobon**

Come noto, [l'articolo 1 D.L. 148/2017](#), c.d. collegato alla legge di Bilancio 2018, ripropone una **nuova versione della rottamazione delle cartelle di pagamento**, dopo quella introdotta dall'[articolo 6 D.L. 193/2016](#).

Sotto il profilo sostanziale, la citata disposizione normativa **non si limita a un mero aggiornamento temporale delle disposizioni** contenute nell'[articolo 6 D.L. 193/2016](#), bensì aggiorna e modifica sia l'ambito applicativo sia quello procedurale della definizione agevolata dei carichi.

Anche alla luce dell'emendamento della scorsa settimana, aspettando comunque la conversione in legge del decreto, la nuova formulazione di fatto ripristina la possibilità di **rottamare** tutti i ruoli affidati all'Agente della riscossione rispettivamente:

- dal 1.1.2000 al 31.12.2016 (nella prima versione erano esclusi);
- e **dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017**.

In particolare, sono definibili i **ruoli affidati** all'Agente della riscossione nel periodo intercorrente **tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016**:

1. per i quali è **stata presentata l'istanza** di definizione, ex [articolo 6 D.L. 193/2016](#), ma **non sono state rispettate le scadenze** previste per il pagamento delle rate dei mesi di luglio e settembre 2017;
2. per i quali è **stata presentata l'istanza di definizione**, ex [articolo 6 D.L. 193/2016](#), ma **non è stata accolta** dall'Agente della riscossione;
3. per i quali non è **mai** stata presentata alcuna istanza di definizione.

Con riferimento alla prima ipotesi, di fatto, secondo quanto stabilito dall'[articolo 1 D.L. 148/2017](#) si determina una sorta di **"remissione in bonis"** a favore del contribuente "ritardatario" per le rate riferite alla prima rottamazione (luglio e settembre 2017) a condizione che proceda al pagamento delle stesse entro il termine del **7.12.2017** (inizialmente 30.11.2017). Pertanto, **se il contribuente ha già pagato**, seppur in ritardo, la "prima" **definizione agevolata è ancora valida**.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie – domanda di definizione agevolata **respinta** – si ricorda che il **comma 13-quater D.L. 193/2016** prevedeva che erano esclusi dalla definizione (prima versione della rottamazione) **i soggetti che non avevano provveduto ad effettuare tutti i**

**versamenti delle rateizzazioni ex [articolo 19 D.P.R. 600/1973](#) scadenti nel periodo 1.10 – 31.12.2016.**

Ora, invece, in presenza di carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016, per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12, con relativa esclusione dalla definizione agevolata, **è possibile la (ri)ammissione** alla stessa purché:

1. **entro il 31.12.2017** sia **presentata istanza di adesione** utilizzando l'apposito mod. DA-R;
2. **entro il 31.5.2018 siano versate**, in un'unica soluzione, **le rate scadute e non pagate**. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina "l'improcedibilità dell'istanza";
3. **siano pagate in un massimo di 3 rate** (con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018):
4. le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**;
5. le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio/rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento;
6. nonché, a decorrere dall'1.8.2017, gli interessi ex [articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973](#) (4,5%).

Oltre alle ipotesi di cui sopra, come accennato, viene ripristinata la possibilità di definizione agevolata anche per i ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2016 per i quali non è **mai** stata presentata un'istanza di rottamazione.

La situazione che si presenta può essere così rappresentata.

**Ruolo affidato all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016**



## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***La crisi economica evita le sanzioni?***

di **Marco Bargagli**

Il nostro Paese pare stia uscendo dal periodo di grave **crisi economica** che ha determinato e determina tutt'ora, a carico delle imprese, una profonda **crisi di liquidità**.

Per tale ragione, molto spesso il contribuente **non riesce ad onorare i pagamenti dei debiti aziendali** (dipendenti, fornitori, Erario).

Ai fini **penali-tributari** esistono specifiche norme che sanzionano, ad esempio, l'**omesso versamento delle ritenute alla fonte** e l'**omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto**.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 10-bis del D.Lgs. 74/2000](#) è punito con la reclusione da sei mesi a due anni **"chiunque" non versa** entro il **termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta**, le **ritenute dovute** sulla base della **stessa dichiarazione** ossia quelle risultanti dalla **certificazione rilasciata ai sostituiti**, per un ammontare superiore a **centocinquantamila euro** per ciascun **periodo d'imposta**.

Il successivo [articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000](#) sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni il soggetto attivo del reato **che non versa**, entro il **termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo**, l'**imposta sul valore aggiunto dovuta** in base alla **dichiarazione annuale**, per un ammontare superiore a euro **duecentocinquantamila** per **ciascun periodo d'imposta**.

Di contro, ai fini amministrativi, il D.Lgs. 471/1997 prevede **specifiche sanzioni tributarie** in materia di **imposte dirette**, di **imposta sul valore aggiunto** e, più in generale, di **riscossione dei tributi**.

Ciò posto, occorre domandarci in quali casi la **crisi di impresa**, con il conseguente **"collasso finanziario"**, possa costituire **"causa di forza maggiore"** per evitare all'imprenditore l'applicazione delle **sanzioni amministrative e penali**.

Sullo specifico punto il **Tribunale di Brindisi**, con la **sentenza n. 21 del 12 gennaio 2017**, ha **assolto un contribuente** ravvisando gli estremi della **"forza maggiore"** quale **causa di esclusione del reato**.

In particolare, il **giudice penale** ha sottolineato che:

- l'imprenditore era **oggettivamente impossibilitato** ad adempiere al **proprio debito**



- tributario, a seguito di una **profonda crisi aziendale**;
- l'**amministratore unico della società**, preso atto della difficile **situazione economica e finanziaria a carico dell'impresa**, chiedeva al **Tribunale fallimentare** di ammettere la stessa alla procedura di **concordato preventivo** (ex [articolo 160](#) e ss e [186-bis della L.F.](#));
  - la **crisi aziendale** derivava da un articolato **progetto di ampliamento del posizionamento sul mercato**, attraverso la **nascita di ulteriori punti vendita** sia sul **territorio nazionale che all'estero**;
  - nell'ambito della **procedura concorsuale** era emersa chiaramente la **"manifesta impossibilità di prosecuzione utile dell'attività"**, ragion per cui l'imprenditore **chiedeva il fallimento** dell'impresa.

In buona sostanza, la **crisi imprenditoriale** comportava l'**oggettiva impossibilità** da parte del contribuente di **versare le imposte dovute** e, conseguentemente, determinava l'**assoluzione dell'imputato** ai fini penali per **"causa di forza maggiore"** (ex [articolo 45 c.p.](#)).

Sotto il profilo **amministrativo** la Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 22153 depositata in data 22 settembre 2017](#), ha **confermato l'applicazione delle sanzioni** nelle ipotesi di **omesso versamento delle imposte**, qualora l'imprenditore **non dimostri di avere intrapreso ogni utile tentativo** per non commettere la **violazione tributaria**.

La **Commissione Tributaria Regionale**, condividendo le **argomentazioni del giudice di prime cure**, aveva **identificato la ragione del mancato pagamento** di quanto dovuto in **"cause di forza maggiore"**, indipendenti dalla **volontà della società debitrice**, rappresentate dalla **temporanea mancanza di liquidità** conseguente a **diversi contenziosi di rilevante contenuto economico**. Quindi, aveva **esonero il contribuente** dall'applicazione delle **sanzioni**.

Di contro, gli ermellini **hanno accolto il ricorso** presentato dall'Agenzia delle Entrate, rilevando che:

- la **sentenza della Corte di Giustizia** (n. CE C/314/06- punto 24), ha specificato che la **nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale**, comporta la **sussistenza di un elemento oggettivo** (relativo alle **circostanze anormali ed estranee all'operatore**) e di un **elemento soggettivo** (costituito **dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale**), adottando **misure appropriate senza incorrere in "sacrifici eccessivi"**;
- la **nozione di forza maggiore** non si limita **all'impossibilità assoluta**, ma deve essere intesa nel senso di **circostanze anormali e imprevedibili**, le cui conseguenze **non avrebbero potuto essere evitate** malgrado l'adozione di **tutte le precauzioni del caso**;
- **sotto il profilo naturalistico**, la forza maggiore *"si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente nonostante tutte le"*



*cautele adottate”;*

- **il giudice di merito** non ha esaminato il **caso particolare** alla **stregua degli orientamenti giurisprudenziali** pronunciati sullo specifico tema, **omettendo ogni indagine sull'elemento soggettivo** nonché sui **profili dell'elemento oggettivo** caratterizzanti **l'imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi** che avevano **impedito il pagamento dei tributi** e sull'**adozione di idonee precauzioni** per **evitare la situazione venutasi a creare**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## ADEMPIMENTI

---

### ***Versamento della seconda rata dell'acconto Ires entro il 30 novembre***

di Luca Mambrin

Entro il prossimo **30 novembre** i **soggetti Ires** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono provvedere al **versamento della seconda rata dell'acconto Ires**. Sono tenuti al versamento dell'acconto Ires i soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, del Tuir](#):

1. le **società di capitali**: le p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee **residenti nel territorio dello Stato**;
2. gli **enti pubblici e privati diversi dalle società**, nonché i **trust**, **residenti nel territorio dello Stato**, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
3. gli **enti pubblici e privati diversi dalle società**, i **trust** che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
4. le **società** e gli enti di ogni tipo, compresi i **trust**, con o senza personalità giuridica, **non residenti nel territorio dello Stato**.

Vi sono in linea generale due **modalità** con le quali è possibile determinare l'acconto Ires:

- il **metodo storico**, con il quale la misura dell'acconto è parametrata sulla base dell'**imposta relativa all'anno precedente**;
- il **metodo previsionale**, con cui si stima l'acconto da versare sulla base dell'imposta che si presume di dover corrispondere per l'anno successivo.

Con il primo metodo la base di riferimento per il calcolo dell'acconto dovuto è rappresentata dal rigo **RN17** del modello Redditi SC 2017 o dal rigo **RN 28** del modello Redditi ENC 2017 "*Ires dovuta o differenza a favore del contribuente*": se tali righe presentano **un importo superiore a 21 euro**, l'acconto con il metodo storico sarà pari al **100%** dell'importo indicato.

L'acconto così determinato va versato:

- **in un'unica soluzione entro il prossimo 30 novembre** se l'importo indicato a rigo RN17/RN28 **non è superiore a 257,52 euro**;
- in due rate se l'importo indicato a rigo RN17/RN28 è superiore ad euro 257,52 euro, di cui:

1. la **prima, nella misura del 40%**, doveva essere già versata entro il **30 giugno 2016** (o entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) ovvero entro il **20 luglio 2017** (o entro il 21 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,40%) per effetto della proroga, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari;
2. la **seconda, nella misura del 60% da versare entro il prossimo 30 novembre**.

Ai fini della determinazione dell'acconto Ires, il contribuente non può tener conto, nella misura del **70%**, delle **ritenute su interessi, premi e altri frutti** dei titoli di cui all'articolo 1, D.Lgs. 239/1996, scomutate per il periodo d'imposta precedente ([articolo 13, comma 1, D.Lgs. 239/1996](#)).

In determinate situazioni è necessario procedere al **ricalcolo dell'acconto** dovuto per l'anno 2017, attraverso la rideterminazione dell'imposta dovuta in relazione ai redditi 2016 e utilizzando la stessa quale nuova base di calcolo per l'acconto 2017. In particolare:

- in presenza di redditi d'impresa la base di commisurazione dell'acconto va assunta senza considerare la **deduzione forfetaria** prevista sul reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante ([articolo 34, comma 2, L. 183/2011](#));
- non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4 dell'[articolo 16 D.L. 83/2015](#) all'articolo 106 Tuir, in tema di **svalutazioni e perdite su crediti** verso la clientela per gli enti creditizi e finanziari;
- nel caso in cui si sia beneficiato **dell'agevolazione ACE**, l'acconto Ires dovuto **deve essere ricalcolato sulla base del nuovo coefficiente** applicabile per il 2017, così come modificato dal D.L. 50/2017 che lo **ha ridotto portandolo all'1,6%** (già la legge di Stabilità 2017 aveva ridotto il coefficiente applicabile dal 2017 dal 4,75% al 2,3%).

**Non deve invece essere ricalcolato** l'acconto Ires 2017 per i soggetti che hanno beneficiato nel corso del 2016 del **super ammortamento** per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ovvero sia la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L'alternativa al metodo storico di determinazione dell'acconto è l'applicazione del **metodo previsionale**: il soggetto Ires ha la possibilità **di commisurare l'acconto sulla base dell'imposta che presume di dover versare per l'anno successivo**. Nel caso in cui il contribuente ritenga di **realizzare un minor reddito nel 2017** a causa di una rilevante contrazione dei ricavi o di un consistente aumento di costi, e quindi di dover versare una minore imposta, **può rideterminare l'acconto** utilizzando l'aliquota in vigore per l'anno in corso (o potrà decidere di non effettuare alcun versamento).

Se a posteriori l'acconto totale versato dovesse risultare **inferiore al 100%** dell'importo indicato al rigo "*Ires dovuta o differenza a favore del contribuente*" del quadro RN del modello Redditi 2018, il contribuente verrà sanzionato per **insufficiente versamento**, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, fermo

restando la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Infine le **società di comodo**, tenute nel 2016 al versamento della maggiorazione **del 10,50% dell'aliquota Ires**, dovranno versare l'acconto 2017 anche di tale maggiorazione, sempre nella misura del 100%, applicando il metodo storico (parametrato a quanto risulta nel rigo "Imposta" della Sezione del quadro RQ del modello Redditi SC dedicata alla maggiorazione Ires, purchè superiore a 21 euro) o quello previsionale, negli stessi termini previsti per l'Ires.



*La soluzione ai tuoi casi,*  
**sempre a portata di mano.**

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## AGEVOLAZIONI

### ***ACE: la nuova disciplina antielusiva***

di **Dottryna**



Con il c.d. decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2011 (per i soggetti con periodo d'imposta solare), un incentivo alla capitalizzazione delle imprese (c.d. ACE- aiuto alla crescita economica) per rilanciare lo sviluppo economico del Paese.

Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la disciplina antielusiva dell'ACE alla luce di chiarimenti forniti con la circolare AdE 26/E/2017.

L'[articolo 10 del decreto 03/08/2017](#) contiene le **nuove** disposizioni **antielusive** in materia di ACE. L'obiettivo della nuova disciplina antielusiva è quello di evitare che, nell'ambito dei gruppi societari, si verifichino **effetti moltiplicativi** del beneficio. Nello specifico, gli interventi del legislatore hanno riguardato:

- l'individuazione della **nozione di “gruppo”**;
- la ridefinizione del perimetro di applicazione della disciplina antielusiva mediante la sua **estensione anche alle operazioni che hanno come controparti soggetti del gruppo non direttamente agevolabili** (come, ad esempio, i soggetti non residenti);
- l'**introduzione di alcune “esimenti”** in relazione all'indagine sulla composizione della compagine sociale che va effettuata in presenza di conferimenti provenienti dall'estero qualora vi siano uno o più soci (anche non controllanti) localizzati in Stati/territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni.

In particolare, il [comma 4 dell'articolo 10](#) prevede che l'indagine sulla composizione della compagine sociale debba essere effettuata tenendo conto delle seguenti esimenti:

- **presenza di una società quotata**: circostanza nella quale si valuta solo la composizione della compagine sociale dei soci controllanti in base ai requisiti di cui all'[articolo 2359 del cod. civ.](#);
- **presenza di un fondo di investimento** regolamentato e localizzato in Stati o territori

che consentono un adeguato scambio di informazioni: circostanza nella quale non si richiedono informazioni in merito ai sottoscrittori del fondo medesimo.

Inoltre, il [comma 5 dell'articolo 10](#) dispone, in presenza di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in **Paesi che non consentono lo scambio di informazioni**, una regola di distribuzione “**proporzionale**” delle sterilizzazioni da operare in presenza di più conferitarie nel perimetro del gruppo.

Le clausole “anti abuso” previste dal [D.M. 03/08/2017](#) sono le seguenti.

### **Corrispettivi acquisto di aziende e partecipazioni**



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**